



Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231
PARTE SPECIFICA “G”
REATI SOCIETARI

AEPI INDUSTRIE S.R.L.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

**PARTE SPECIFICA "G"
REATI SOCIETARI**

Natura del documento: Edizione definitiva

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Data Approvazione: 21/12/2015

Tabella Edizioni e revisioni

Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione
1	0	16/07/2015	Prima emissione	21/12/2015

INDICE

PARTE SPECIFICA "G" REATI SOCIETARI.....	3
G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	4
<i>G.1.1 Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001.....</i>	<i>4</i>
<i>G.1.2 Reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.....</i>	<i>6</i>
G.2 AREE A RISCHIO	12
G.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA	13
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	14
G.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	17
<i>G.5.1 Responsabile interno.....</i>	<i>17</i>
<i>G.5.2 Principi procedurali specifici.....</i>	<i>17</i>
G.5.2.1 Principi procedurali relativi alle comunicazioni sociali e al bilancio	18
G.5.2.2 Principi procedurali relativi ai controlli e alle delibere assembleari	19
G.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione sociale.....	19
G.5.2.4 Principi procedurali relativi ai rapporti con privati	20
G.5.2.5 Principi procedurali relativi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza	20
<i>G.5.3 Contratti.....</i>	<i>20</i>
G.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
G.7 ALLEGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.

**PARTE SPECIFICA “G”
REATI SOCIETARI**

G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

L'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001 individua un gruppo di reati societari che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali (di seguito "Reati Societari").

G.1.1 Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Reati societari", così recita:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 giugno 2015, dall'art. 12, comma 1, lett. e) legge 27 maggio 2015 n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Nota: La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppabili nei seguenti ambiti:

- Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- Tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;
- Tutela penale del regolare funzionamento della Società;
- Tutela penale contro le frodi;
- Tutela penale delle funzioni di vigilanza;
- Tutela penale contro la corruzione.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice civile:

- *Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni*
 - Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
 - Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità
 - Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
 - Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (disposizione abrogata e ora trasfusa nell'art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza)

- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione [disposizione abrogata, trasfusa nell'art. 174-bis del Testo Unico sulla Finanza e sostituita da quella ex art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010 (revisione legale dei conti)]
- *Tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*
 - Art. 2626 c.c.- Indebita restituzione dei conferimenti
 - Art. 2627 c.c.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
 - Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
 - Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
 - Art. 2632 c.c.- Formazione fittizia del capitale
 - Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- *Tutela penale del regolare funzionamento della Società*
 - Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
 - Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- *Tutela penale contro le frodi*
 - Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
- *Tutela penale delle funzioni di vigilanza*
 - Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- *Tutela penale contro la corruzione*
 - Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

G.1.2 Reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito "Reati Societari"), che vengono qui raccolte, ai fini della presente analisi, in sei gruppi distinti, così come classificati nel paragrafo precedente.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali della società quotate

Si tratta di ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano in caso riguardino società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.).

Questi reati si realizzano a) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero b) mediante l'omissione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, della società, o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva o omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

In caso i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applica l'art. 2621 bis cod. civ., che prevede una pena ridotta rispetto a quanto corrispondentemente disposto dall'art. 2621 cod. civ. .

Anche in caso i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica la pena ridotta prevista dall'art. 2621 bis.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto

(disposizione abrogata e ora trasfusa nell'art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza)

Tale reato, in origine previsto dall'art. 2623 c.c. e ora disciplinato dall'articolo 173 bis, comma 1, del D. Lgs. 58/98, risponde all'esigenza, sentita dal legislatore, di distinguere la falsificazione di "prospetti" e i "documenti", dalla falsificazione di comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01, pertanto, al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale, il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per l'azienda, in quanto non soggetta alla disciplina del D. Lgs. n. 58/98.

Tale ipotesi di reato, a titolo informativo, consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari dei prospetti un danno patrimoniale.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

[disposizione abrogata, trasfusa nell'art. 174-bis del Testo Unico sulla Finanza e sostituita da quella ex art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010 (revisione legale dei conti)]

Tale ipotesi di reato consiste nelle false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO

Art. 2626 c.c.- Indebita restituzione dei conferimenti

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazioni degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o di acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire i soci beneficiari della ripartizione degli utili e delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si precisa che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile da parte dell'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una e società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a

vigilanza a norma del TUB (Testo Unico Bancario) e del TUF (Testo Unico della Finanza), o di un soggetto operante nel settore assicurativo.

L'art. 2391, comma 1, codice civile impone agli amministratori l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'azienda, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono anche astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello dell'azienda, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente all'azienda un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 c.c.- Formazione fittizia del capitale

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il secondo comma prevede che, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, si applichi la reclusione fino ad un anno e si proceda a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico della Finanza.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due distinte condotte:

- la prima si realizza (a) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (b) mediante occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

5. TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE**Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati**

La disposizione sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suddetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

E' sanzionato anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone di cui sopra.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto dovrà derivare un nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute maggiormente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Specifica "G" del Modello, le seguenti:

- 1) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci, nei budget, nei piani industriali e in altri documenti aziendali
- 2) Valutazioni e stime di poste di bilancio
- 3) Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali
- 4) Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa
- 5) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con il soggetto incaricato della revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
- 6) Operazioni di fusione e scissione o operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale
- 7) Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- 8) Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie - ulteriori rispetto a quelle sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria - relativi alla Società

- 9) Gestione delle operazioni di controllo, ispezioni, accertamenti e procedimenti sanzionatori effettuate da Enti Pubblici o da incaricati di pubblico servizio
- 10) Gestione comunicazione aziendale e relazioni esterne
- 11) Supervisione attività approvvigionamento
- 12) Gestione degli acquisti
- 13) Supervisione attività commerciale
- 14) Gestione delle vendite
- 15) Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e accordi
- 16) Selezione e qualifica dei fornitori
- 17) Gestione e qualificazione di partner commerciali
- 18) Gestione delle problematiche attinenti il pre-contenzioso ed il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale
- 19) Affidamento di incarichi professionali

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio Reati societari, allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza - essere disposte dal Presidente al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEPI – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il sistema di controllo della Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili

periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- f) astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare è vietata ogni forma di liberalità - verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- g) accordare vantaggi di qualsiasi altra natura, che non siano basati su criteri previsti dal Codice Etico, verso una controparte italiana o straniera (promesse di assunzione, ecc.) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto f);
- h) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto divieto di:

1. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
2. omettere dati ed informazioni, imposti dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
3. restituire conferimenti a soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
4. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

5. acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società collegate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
7. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
8. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o del responsabile della revisione;
9. pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi per oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
10. effettuare o promettere elargizioni in denaro a soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società;
11. elargire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di quanto previsto dal Codice Etico e da policy aziendali, a soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società;
12. accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di AEPI con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo G.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi aziendali al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di AEPI, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

G.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

G.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo G.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte del Presidente della Società o di un dirigente da questi incaricato, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

G.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo G.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo G.4, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di Aree a rischio.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i reati societari.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-ter del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati), oltre quanto indicato in precedenza, sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

G.5.2.1 Principi procedurali relativi alle comunicazioni sociali e al bilancio

Nelle attività di comunicazioni di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico, si deve:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la società deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio consolidato;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere l'adozione di un manuale operativo contabile (o altri idonei documenti), nel quale siano individuati compiti e responsabilità di ciascuna funzione, sia assicurata la separazione delle funzioni coinvolte e sia previsto un sistema di controllo che garantisca, per quanto possibile, la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi dal responsabile di ciascuna funzione;
- prevedere l'obbligo da parte del Responsabile della funzione competente della predisposizione del bilancio di sottoscrivere una dichiarazione attestante:
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- prevedere la messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, della bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa, nonché del giudizio sul bilancio da parte del Responsabile della revisione;
- prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra Responsabile della revisione, Collegio Sindacale e l'ODV prima della seduta del Consiglio d'Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- stabilire l'obbligo di comunicazione sistematica all'ODV:

- di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, a revisori o società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- delle valutazioni in ordine alla scelta di società di revisione o revisori (in base ad elementi ulteriori alla convenienza economica, quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale);
- predisporre, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici,
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio dirette al pubblico siano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare per quanto possibile un risultato corretto e condiviso. Tali meccanismi potranno comprendere idonee scadenze, l'individuazione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

G.5.2.2 Principi procedurali relativi ai controlli e alle delibere assembleari

Nelle attività di supporto allo svolgimento delle verifiche da parte dei Soci, degli Organi Sociali o del Responsabile della revisione e nelle attività di predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari, si deve:

- individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dai Soci, dagli Organi Sociali o dal Responsabile della revisione;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con dati ed informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già comunicati o comunque a disposizione dei predetti soggetti;
- stabilire l'obbligo di convocare specifiche riunioni, con stesura dei relativi verbali, di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la comprensibilità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il suddetto controllo;
- stabilire flussi informativi tra le funzioni interessate e assicurare la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi;
- regolamentare le fasi di valutazione e selezione del Responsabile della revisione;
- prevedere che siano forniti - con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività - tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Responsabile della revisione.

G.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione sociale

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scis-

sioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali di valutazione e analisi delle suddette operazioni, con modalità tali da rendere possibile tracciare tutte le attività svolte (ad es., stime, perizie) e controllare ogni fase da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte.

G.5.2.4 Principi procedurali relativi ai rapporti con privati

Nei rapporti istituzionali e commerciali con privati si deve:

- descrivere l'attività e i controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta;
- indicare i soggetti che possono gestire, in nome e per conto della Società, i rapporti istituzionali e commerciali con privati;
- indicare i soggetti autorizzati a concedere variazioni contrattuali e le modalità di tali autorizzazioni;
- prevedere verifiche periodiche sulle misure di gestione e controllo adottate;
- prevedere l'obbligo di verifica in ordine ai beni e/o servizi ceduti e/o acquistati.

G.5.2.5 Principi procedurali relativi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nelle attività inerenti le comunicazioni con le Autorità di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le Autorità stesse, si deve:

- individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili della raccolta di dati e del consolidamento, della redazione e trasmissione delle comunicazioni alla Autorità di Vigilanza;
- prevedere controlli che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già pubblicati o esternati, fino all'approvazione finale;
- stabilire flussi informativi tra le funzioni coinvolte e assicurare la tracciabilità dei singoli passaggi;
- individuare, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabilire forme di riporto periodico sia verso l'ODV che verso il responsabile della funzione competente;
- prevedere rendiconti periodici all'ODV.

G.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

G.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a
 - comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo G.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.